Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 228

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 20 agosto 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 85101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero del tesoro

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Veneto

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO N. 1 (CONCORSI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 228 DEL 20 AGOSTO 1984:

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per esami, a tre posti di segretario nel ruolo della carriera di concetto del personale dell'amministrazione centrale.

Concorso, per esami, a quattro posti di coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva del personale dell'amministrazione centrale.

Concorso, per titoli, a due posti di commesso nel ruolo della carriera ausiliaria del personale dell'amministrazione centrale.

Concorso pubblico, per esami, a sei posti di consigliere nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria.

Concorso pubblico, per esami, a quattro posti di consigliere nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in medicina e chirurgia.

Concorso pubblico, per esami, a sedici posti di segretario nel ruolo della carriera di concetto del personale dello ispettorato del lavoro.

Concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a cinque posti di segretario nel ruolo della carriera di concetto del personale dell'ispettorato del lavoro, da destinare in Sardegna.

Concorso pubblico, per esami, a quattordici posti di coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli ispettorati del lavoro.

Concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a ottantasette posti di addetto alla vigilanza, nel ruolo dell'ispettorato del lavoro, da destinare agli ispettorati del lavoro aventi sede in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Marche.

Concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a quarantatre posti di addetto alla vigilanza, nel ruolo dell'ispettorato del lavoro, da destinare agli ispettorati del lavoro aventi sede nel Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria.

Concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a quindici posti di addetto alla vigilanza, nel ruolo dell'ispettorato del lavoro, da destinare agli ispettorati del lavoro aventi sede in Sardegna.

Concorso pubblico, per titoli, a sette posti di commesso nel ruolo della carriera ausiliaria del personale dell'ispettorato del lavoro.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di agente tecnico nel ruolo della carriera ausiliaria del personale dell'ispettorato del lavoro.

(Da 3871 a 3883)

SUPPLEMENTO N. 2 (CONCORSI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 228 DEL 20 AGOSTO 1984:

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per esami, a trentacinque posti di segretario nel ruolo della carriera di concetto del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

Concorso pubblico, per esami, a nove posti di coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

Concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a trenta posti di collocatore, nel ruolo dei collocatori, da destinare in Lombardia.

Concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a cinquanta posti di collocatore, nel ruolo dei collocatori, da destinare nel Veneto, Friuli-Venezia Giulia e provincia autonoma di Trento.

Concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a ventitre posti di collocatore, nel ruolo dei collocatori, da destinare in Abruzzo, Marche e Molise.

Concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a trentasei posti di collocatore, nel ruolo dei collocatori, da destinare nel Lazio e Campania.

Concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a dieci posti di collocatore, nel ruolo dei collocatori, da destinare in Calabria.

Concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a ventisei posti di collocatore, nel ruolo dei collocatori, da destinare in Sardegna.

Concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a otto posti di addetto, nel ruolo della carriera degli addetti al servizio avviamento dei lavoratori degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e relative sezioni zonali, da destinare in Sardegna.

Concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a ventiquattro posti di addetto, nel ruolo della carriera degli addetti al servizio avviamento dei lavoratori degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e relative sezioni zonali, da destinare nel Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria.

Concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a quarantotto posti di addetto, nel ruolo della carriera degli addetti al servizio avviamento dei lavoratori degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e relative sezioni zonali, da destinare in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Marche.

Concorso pubblico, per titoli, a tre posti di commesso nel ruolo della carriera ausiliaria del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di agente tecnico nel ruolo della carriera ausiliaria del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

(Da 3884 a 3896)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 228 DEL 20 AGOSTO 1984:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 55:

Cassa di risparmio di Roma, credito fondiario: Obbligazioni sorteggiate il 30 luglio 1984.

Cassa di risparmio di Roma, credito fondiario: Obbligazioni sorteggiate il 2 agosto 1984.

Banco di Napoli: Obbligazioni « O.C.A. » sorteggiate il 1° agosto 1984.

Banco di Napoli: Obbligazioni « O.C.I.T.V. - 18ª emissione » sorteggiate il 1° agosto 1984.

Banco di Napoli: Obbligazioni « O.C.I.T.V. - 15ª emissione » sorteggiate il 1° agosto 1984.

Comunità europea del carbone e dell'acciaio: Obbligazioni sorteggiate il 10 luglio 1984.

Banco di Napoli - Direzione generale: Obbligazioni sorteggiate il 2 agosto 1984.

Istituto di credito fondiario delle Venezie, in Verona: Obbligazioni sorteggiate il 2 agosto 1984.

Istituto di credito fondiario della Liguria, ente morale, in Genova: Obbligazioni sorteggiate il 2 agosto 1984.

Banco di Sardegna, sezione autonoma credito fondiario: Obbligazioni fondiarie sorteggiate il 27 luglio 1984.

Banco di Sardegna, sezione autonoma opere pubbliche: Obbligazioni opere pubbliche sorteggiate il 27 luglio 1984.

Banco di Sardegna, sezione autonoma credito fondiario: Cartelle fondiarie sorteggiate il 2 agosto 1984.

I.R.F.I.S. - Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia, ente di diritto pubblico, in Palermo: Obbligazioni « IRFIS 7% - 1973/88 » sorteggiate il 1° agosto 1984.

I.R.F.I.S. - Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia, ente di diritto pubblico, in Palermo: Obbligazioni « IRFIS 9% - 1974/89 » sorteggiate il 1° agosto 1984.

Credito fondiario della Cassa di risparmio in Bologna: Obbligazioni sorteggiate il 31 luglio 1984.

Credito fondiario della Cassa di risparmio in Bologna, sezione autonoma opere pubbliche: Obbligazioni sorteggiate il 31 luglio 1984.

Credito fondiario della Cassa di risparmio in Bologna: Cartelle fondiarie sorteggiate il 1° agosto 1984.

Credito fondiario della Cassa di risparmio in Bologna, sezione autonoma opere pubbliche: Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1984.

Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, in Roma: Obbligazioni opere pubbliche sorteggiate il 25 luglio 1984.

Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 25 luglio 1984.

Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate l'8 agosto 1984.

Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, in Roma: Cartelle fondiarie sorteggiate l'8 agosto 1984.

Istituto di credito fondiario della Toscana e sezione opere pubbliche, ente morale, in Firenze: Obbligazioni sorteggiate il 31 luglio 1984.

Istituto di credito fondiario della Toscana e sezione opere pubbliche, ente morale, in Firenze: Obbligazioni sorteggiate il 2 agosto 1984.

Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige, in Trento: Obbligazioni opere pubbliche sorteggiate nel mese di luglio 1984.

Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige, in Trento: Obbligazioni fondiarie sorteggiate nel mese di luglio 1984.

Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige, in Trento: Obbligazioni sorteggiate nel mese di luglio 1984.

Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige, in Trento: Obbligazioni opere pubbliche sorteggiate nel mese di agosto 1984.

Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige, in Trento: Cartelle fondiarie sorteggiate nel mese di agosto 1984.

Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma: Obbligazioni sorteggiate nei giorni 2 e 3 agosto 1984.

Kong, società per azioni, in Monte Marenzo (Bergamo): Obbligazioni sorteggiate il 19 luglio 1984.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 56: **Credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, in Milano:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 1° agosto 1984.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 57: **Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico, in Torino:** Obbligazioni fondiare, agrarie ed opere pubbliche sorteggiate nei mesi di luglio ed agosto 1984.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 58:

Banco di Sicilia - Amministrazione centrale, sezione di credito fondiario: Cartelle fondiarie sorteggiate il 1° agosto 1984.

Banco di Sicilia - Amministrazione centrale, sezione di credito industriale: Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1984.

Banco di Sicilia - Amministrazione centrale, sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità: Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1984.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 59:

Credito fondiario, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 27 luglio 1984.

Credito fondiario, società per azioni, in Roma: Cartelle fondiarie sorteggiate il 1° agosto 1984.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 agosto 1984, n. **469.**

Modifiche al decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1983, n. 230, ed alla legge 17 febbraio 1981, n. 26, recanti misure per fronteggiare la situazione dei porti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 193, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1983, n. 230, nel testo sostituito con la legge 23 dicembre 1983, n. 732, è sostituito dal seguente:

« 4. Gli enti portuali e le aziende dei mezzi meccanici, nonché, per il solo anno 1984, il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, sono autorizzati, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della marina mercantile, a stipulare mutui con garanzia dello Stato con istituti di credito anche di diritto pubblico, per un periodo non superiore a dieci anni, per la copertura finanziaria delle operazioni di cui ai precedenti commi ».

Il comma 6 dell'articolo 3 del richiamato decreto-legge n. 103 del 1983, convertito, con modificazioni, nella legge n. 230 del 1983, è sostituito dal seguente:

« 6. Per il pagamento del contributo di cui al precedente comma 5, sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 10.500 milioni per l'anno 1984 e di lire 2.100 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987 ».

Art. 2.

Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1983, n. 230, la parola: « 3.500 » è sostituita dall'altra: « 3.850 ».

Dopo il comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1983, n. 230, è inserito il comma seguente:

« 6.1. Al Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali sono concessi, in relazione alle operazioni di pensionamento anticipato dei lavoratori delle compagnie e dei gruppi portuali, contributi straordinari di lire 70.000 milioni per il 1984, di lire 49.000 milioni per il 1985 e di lire 49.000 milioni per il 1986, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per gli anni medesimi ».

Art. 3.

Entro il 1° dicembre di ogni anno, a partire dal 1984, il Ministro della marina mercantile, sentite le organizzazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative dei lavoratori e le rappresentanze degli utenti portuali, degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, determina, con proprio decreto, per i porti previsti nei programmi di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1983, n. 230, nonché per i porti non compresi nei predetti programmi, le nuove dotazioni organiche dei lavoratori e degli impiegati delle compagnie e dei gruppi portuali, tenuto conto della media mensile di impiego realizzata in ciascun porto nell'anno.

Art. 4.

Dal 1° gennaio 1985, i lavoratori e gli impiegati delle compagnie e dei gruppi portuali in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche dei singoli porti, di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 aprile 1983, numero 103, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1983, n. 230, possono essere collocati fuori produzione.

Entro il 1° gennaio 1986, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentite le organizzazioni di cui al precedente articolo, con proprio decreto, determina il numero dei lavoratori da collocare fuori produzione per lo stesso anno.

Il personale di cui al precedente comma non è soggetto all'obbligo della presenza in porto per il periodo in cui è posto fuori produzione.

Art. 5.

Ai lavoratori di cui al precedente articolo 4 è corrisposto il trattamento massimo straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà i conseguenti provvedimenti di concessione del trattamento di cui al precedente comma.

Nei confronti dei lavoratori predetti si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni, all'articolo 5 del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1978, n. 215, ed all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

Alla corresponsione dell'indennità di cui al primo comma del presente articolo provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso la separata contabilità degli interventi straordinari, istituita in seno alla gestione ordinaria della cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria.

In relazione alle operazioni di cui ai precedenti commi sono disposti, dal Ministero del tesoro, a favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, a rimborso delle somme dallo stesso erogate, contributi nella misura massima di lire 60.000 milioni per l'anno 1985 e lire 65.000 milioni per l'anno 1986.

Art. 6.

Ai lavoratori della compagnia del ramo industriale e della compagnia carenanti del porto di Genova è corrisposto, limitatamente al periodo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il trattamento massimo straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni.

La concessione del beneficio di cui al precedente comma è disposta con le modalità di cui al precedente articolo 5.

Per l'attuazione del presente articolo è disposto dal Ministro del tesoro a favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, a rimborso delle somme dallo stesso erogate, un contributo nella misura massima di lire 7.000 milioni per l'anno 1984.

Art. 7.

Il comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1983, n. 230, è sostituito dal seguente:

« 13. La lettera *b*) dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1981, n. 26, è sostituita dalla seguente:

"*b*) ad assicurare ai lavoratori portuali presenti in porto e non avviati al lavoro per mancanza di traffico le prestazioni economiche fissate dagli accordi fra le organizzazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative dei lavoratori e le rappresentanze degli utenti portuali; " ».

Art. 8.

Dopo il secondo comma dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1981, n. 26, è aggiunto il seguente:

« In presenza di uno squilibrio della gestione del Fondo accertato, anche in corso d'anno, attraverso le periodiche verifiche del collegio dei sindaci, e nel caso in cui le organizzazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative dei lavoratori e le rappresentanze degli utenti portuali, degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici non abbiano raggiunto accordi idonei a ristabilire l'equilibrio della gestione, il Presidente della Repubblica, con proprio decreto, su proposta del Ministro della marina mercantile, sentite le predette rappresentanze sindacali nazionali, adotta le misure idonee a ristabilire il suddetto equilibrio della gestione ».

Art. 9.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1981, n. 26, sono aggiunti i seguenti:

« All'atto dell'incasso delle fatture emesse a carico degli utenti per le prestazioni rese dalle compagnie e dai gruppi portuali, le somme — a qualsiasi titolo — di pertinenza del Fondo devono essere irrevocabilmente accreditate al Fondo medesimo che ne è pienamente titolare.

L'obbligo della contestualità del versamento dei contributi di pertinenza del Fondo con l'incasso delle fatture deve essere osservato anche nei porti in cui la esazione delle fatture per le prestazioni di lavoro rese all'utenza è praticata mediante l'intervento diretto od indiretto di enti portuali.

E', pertanto, fatto espresso divieto di disporre, anche in via temporanea, delle somme di pertinenza del Fondo.

Il Fondo interromperà le erogazioni delle prestazioni nei confronti delle compagnie e dei gruppi portuali inadempienti.

Il Ministro della marina mercantile emanerà, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto atto ad assicurare la contestualità dei versamenti al Fondo di cui ai commi precedenti, e garantirà successivamente, attraverso la vigilanza delle autorità marittime preposte alla disciplina del lavoro portuale, l'osservanza del decreto stesso adottando i provvedimenti di competenza, ferme restando le eventuali responsabilità penali dei trasgressori ».

Art. 10.

Dopo l'articolo 5 della legge 17 febbraio 1981, n. 26, è aggiunto il seguente:

« Art. 5-*bis*. — Il Ministro della marina mercantile, in caso di gravi irregolarità nel funzionamento del Fondo, può nominare, per un periodo di tempo non superiore ad un anno, un commissario straordinario che esercita le funzioni che spettano al presidente e al comitato di amministrazione.

Al commissario straordinario spetta lo stesso trattamento economico previsto per il presidente, che viene posto a carico del bilancio del Fondo.

La gestione commissariale può, in caso di necessità, essere prorogata per non più di sei mesi ».

Art. 11.

Il terzo comma dell'articolo 6 della legge 17 febbraio 1981, n. 26, è sostituito dal seguente:

« Il collegio dei sindaci esercita le sue attribuzioni ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del codice civile in quanto applicabili e trasmette, altresì, annualmente al Ministero della marina mercantile una relazione sullo andamento finanziario del Fondo gestione. Il collegio dura in carica tre anni e può essere riconfermato ».

Art. 12.

I collegi dei revisori delle compagnie portuali sono integrati da un revisore nominato dal Ministro della marina mercantile e scelto tra impiegati civili dell'Amministrazione della marina mercantile o militari del Corpo delle capitanerie di porto.

Art. 13.

L'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1983, n. 230, è sostituito dal seguente:

« 14. I regolamenti e le tariffe relative alle prestazioni rese in tutti i porti sedi di enti portuali sono sottoposti all'approvazione del Ministro della marina mercantile. L'approvazione deve intervenire entro sessanta giorni dal ricevimento delle relative comunicazioni. Trascorso tale termine, i regolamenti e le tariffe si intendono approvati. In tutti gli altri porti, le tariffe per le prestazioni delle compagnie e dei gruppi portuali sono determinate ai sensi dell'articolo 112 del codice della navigazione ».

Art. 14.

A rimborso dei maggiori oneri sostenuti dal Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali negli anni 1984 e 1985 per le agevolazioni tariffarie a favore delle navi traghetto e navi *roll-on/roll-of* in servizio fra i porti della Penisola e le Isole, è concesso al Fondo stesso un contributo straordinario di lire 12 miliardi annui che sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per gli anni finanziari 1985 e 1986.

Art. 15

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in lire 77 miliardi nell'anno 1984, in lire 121 miliardi nell'anno 1985 ed in lire 126 miliardi nell'anno 1986.

Ad esso si provvede, quanto a lire 77 miliardi nell'anno 1984, mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 6858 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario; quanto a lire 116,1 miliardi nell'anno 1985 e lire 116,2 miliardi nell'anno 1986, mediante imputazione di copertura alle conseguenti disponibilità risultanti nella categoria 9 (Somme non attribuibili) del bilancio triennale dello Stato 1984-86; quanto a lire 4,9 miliardi nell'anno 1985 e lire 9,8 miliardi nell'anno 1986 con la riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1983, n. 230, in relazione a quanto disposto con l'articolo 1 della presente legge.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 13 agosto 1984

PERTINI

CRAXI — CARTA — DE MICHELIS — ROMITA — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LEGGE 13 agosto 1984, n. **470**.

Concessione alla regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello statuto per il quinquennio 1982-86 e determinazione, per lo stesso quinquennio, dei rimborsi allo Stato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della regione siciliana, è commisurato, per il quinquennio 1982-1986, al 95 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse nella regione stessa in ciascun anno finanziario.

Art. 2.

La somma per spese sostenute dallo Stato per conto della regione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, dovuta a titolo di rimborso dalla regione, viene determinata, in via definitiva, per lo stesso quinquennio 1982-1986, nell'importo di lire 80 miliardi.

Art. 3.

Il contributo di cui all'articolo 1 viene versato alla regione nell'anno successivo a quello cui si riferisce, sulla base del totale dei versamenti in conto competenza e residui effettuati in ciascun anno nelle sezioni di tesoreria provinciale dell'isola a titolo di imposte di fabbricazione.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 450 miliardi per l'anno finanziario 1983, in lire 600 miliardi per l'anno finanziario 1984, in lire 700 miliardi per l'anno finanziario 1985 ed in lire 800 miliardi per l'anno finanziario 1986, si provvede, quanto al 1983, a carico dello specifico accantonamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario; quanto agli anni 1984, 1985 e 1986 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 13 agosto 1984

PERTINI

CRAXI — GORIA — ROMITA — VISENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1984, n. **471**.

Approvazione del regolamento per i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e regionali della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita generale dello Stato e il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, di approvazione del relativo regolamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, di approvazione del regolamento per le gestioni affidate ai consegnatari-cassieri delle amministrazioni dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1345;

Udito il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro

EMANA

il seguente decreto:

E' approvato l'annesso regolamento per i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e regionali della Corte dei conti, vistato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1984

PERTINI

CRAXI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1984
Atti di Governo, registro n. 51, *foglio n.* 4

REGOLAMENTO PER I LAVORI, LE PROVVISTE E I SERVIZI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA DA PARTE DEGLI UFFICI CENTRALI E REGIONALI DELLA CORTE DEI CONTI.

Art. 1.

I lavori, le provviste e i servizi che, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, per la loro natura debbono farsi in economia, sempre che la competenza non spetti per legge al Provveditorato generale dello Stato, sono i seguenti:

1) lavori di riparazione, adattamento e manutenzione dei locali demaniali con i relativi impianti, infissi e manufatti adibiti ad uso degli uffici centrali e regionali della Corte dei conti, salva la competenza degli uffici del genio civile per i lavori di straordinaria manutenzione;

2) lavori ordinari di manutenzione, adattamento e riparazione di locali con i relativi impianti, infissi e manufatti, presi in affitto ad uso degli uffici centrali e regionali della Corte dei conti, nei casi in cui per legge o per contratto le spese siano a carico del locatario;

3) pulizia, illuminazione e riscaldamento dei locali adibiti a sede degli uffici regionali a carico della Corte dei conti per legge o per contratto;

4) spese per la guardiania agli elevatori elettronici;

5) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere e abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazioni;

6) manutenzione ordinaria, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto per gli uffici centrali e regionali della Corte dei conti;

7) rilegatura di libri e pubblicazioni per gli uffici centrali e regionali della Corte dei conti;

8) acquisto di materiali e oggetti necessari per l'esecuzione di lavori e servizi;

9) divulgazione dei bandi di concorso a mezzo stampa o di altre fonti di informazione, ove ritenuto necessario;

10) lavori di traduzione, da affidare a imprese commerciali, nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale;

11) lavori di stampa, tipografia, litografia, qualora ragioni di urgenza lo richiedano e sia impossibile provvedere direttamente;

12) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;

13) spese postali, telefoniche e telegrafiche;

14) locazioni di immobili a breve termine, con attrezzature di funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento di concorsi indetti dai competenti uffici centrali e per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche su temi di specifico interesse della Corte, quando non siano disponibili sufficienti o idonei locali demaniali;

15) partecipazione di magistrati e funzionari della Corte dei conti a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche su temi di specifico interesse della Corte dei conti;

16) acquisti di medaglie, diplomi ed altri oggetti per commemorazioni e per convegni internazionali;

17) spese di rappresentanza per relazioni pubbliche e casuali;

18) spese per l'acquisto di refezioni destinate al personale che presta la sua opera con orario continuativo durante la sorveglianza dei candidati agli esami di concorso.

Art. 2.

I lavori, le provviste e i servizi in economia possono essere eseguiti:

a) in amministrazione diretta;

b) a cottimo fiduciario;

c) con sistema misto, cioè parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

Art. 3.

Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori e i servizi per i quali non occorra l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti da personale dipendente dall'amministrazione, impiegando materiali e mezzi di proprietà o in uso alla medesima.

Sono eseguite altresì, in amministrazione diretta, le provviste a pronta consegna, previa richiesta di preventivi con offerte a non meno di tre imprese, salvo il caso che la specialità, la limitata entità o l'urgenza non rendano necessario il ricorso a persona o a impresa determinata.

Art. 4.

Sono eseguiti a cottimo fiduciario i lavori, i servizi e le provviste per i quali si renda necessario ovvero opportuno l'affidamento a imprese.

L'esecuzione è effettuata con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 5.

I preventivi sono richiesti a imprese e devono contenere le condizioni di esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà — per l'amministrazione — di provvedere alla esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste a rischio e pericolo dell'assuntore e di risolvere la obbligazione mediante semplice denuncia nei casi in cui l'assuntore stesso venga meno ai patti concordati ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti.

I preventivi devono richiedersi ad almeno tre imprese, eccetto il caso che la specialità del lavoro, delle provviste e del servizio sia tale da rendere necessario il ricorso a una determinata persona o impresa; essi devono essere conservati agli atti.

I preventivi possono essere richiesti dall'amministrazione anche sulla base di progetti esecutivi.

L'ordine dei lavori, delle provviste e dei servizi è effettuata mediante lettera o altro atto dell'amministrazione.

Art. 6.

In caso di ritardo imputabile alla impresa incaricata della esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi si applicano le penali stabilite nella lettera o atto di cui all'ultimo comma del precedente art. 5. Inoltre l'amministrazione, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre la esecuzione in economia di tutto o parte del lavoro, della provvista e del servizio a spese della impresa medesima, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

Art. 7.

I prezzi indicati nei preventivi di lavoro di cui all'art. 1, punti sub 1) e 2), sono da sottoporre al visto di congruità degli organi tecnici, ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 8.

L'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui all'art. 1 è disposta dall'organo competente secondo le attribuzioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589, o dai funzionari delegati e nei limiti dei fondi all'uopo messi a disposizione.

Art. 9.

I lavori, le provviste e i servizi di cui all'art. 1 sono soggetti a collaudo finale.

Il collaudo fino a lire un milione è eseguito, per la sede centrale, dal consegnatario o da un suo sostituto e, per le sezioni e delegazioni regionali, da funzionari nominati rispettivamente dal presidente di sezione e dal consigliere dirigente. Ove occorra specifica competenza, il collaudo è eseguito da uffici tecnici.

Il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione di lavori, provviste e servizi di ammontare superiore a lire un milione non può essere effettuato da funzionari o impiegati che abbiano diretto o sorvegliato l'esecuzione dei lavori, delle provviste e lo svolgimento dei servizi e dovrà essere eseguito dagli uffici tecnici competenti.

E' ammesso il collaudo parziale dei lavori, delle provviste e dei servizi secondo le norme di cui ai precedenti commi. In tal caso i pagamenti in conto sono disposti nella misura di cui all'art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nel testo sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1976, n. 904.

Art. 10.

Le fatture e le note dei lavori, delle provviste e dei servizi non possono essere pagate se non munite del visto di liquidazione del presidente della Corte dei conti o di un suo delegato, per la sede centrale, e del presidente di sezione o del consigliere dirigente presso gli uffici periferici.

I documenti di cui al comma precedente devono essere prodotti in originale e copia, di cui uno da allegare al titolo di spesa e l'altra da conservare agli atti, e corredati, qualora trattisi di acquisti, della prescritta presa in carico o bolletta di inventario ovvero della dichiarazione dell'avvenuta annotazione negli appositi registri per gli oggetti non inventariabili.

Art. 11.

Il presidente della Corte dei conti o un suo delegato dispone il pagamento delle spese di cui al presente regolamento con ordinativi diretti. Tuttavia, qualora le esigenze dei servizi e l'interesse dell'amministrazione lo richiedano, può lo stesso presidente o un suo delegato disporre il pagamento su fondi accreditati al consegnatario-cassiere.

I funzionari delegati provvedono al pagamento delle spese di cui al presente regolamento, relative agli uffici periferici, coi fondi ad essi accreditati mediante aperture di credito.

Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito si applicano le norme contenute negli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240 e negli articoli 333 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive integrazioni e modificazioni.

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
CRAXI

Avviso di rettifica al decreto-legge 13 agosto 1984, n. 465: « Misure urgenti per il personale precario delle unità sanitarie locali ». (Decreto-legge pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 226 del 17 agosto 1984).

Nel comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge citato in epigrafe dove è scritto: «... in corso al *31 maggio 1984* ...», leggasi: «... in corso al *31 dicembre 1983* ...».

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 agosto 1984.

Modificazioni al decreto ministeriale 8 agosto 1984, concernente emissione di titoli del Tesoro per 500.000.000 di dollari USA sul mercato internazionale, ai sensi del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 212186 dell'8 agosto 1984, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1984, registro n. 26, foglio n. 187, concernente una emissione di titoli del Tesoro a cedola variabile per 500.000.000 di dollari USA sul mercato internazionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto con il quale si dispone che il valore del LIBOR è calcolato secondo gli usi internazionali e sarà determinato e comunicato a cura della Banca d'Italia;

Considerato che, sulla base degli accordi intervenuti fra il Tesoro ed il Consorzio di collocamento del prestito, la determinazione del LIBOR viene effettuata dalla Bank of America International Limited, quale banca agente, e non dalla Banca d'Italia, come indicato nel decreto sopra menzionato;

Considerato, inoltre, che nell'art. 9 del ripetuto decreto non è stato precisato che nel verso dei titoli saranno riportati i termini e le condizioni del prestito;

Attesa, in conseguenza, la necessità di rettificare l'art. 2 e di integrare l'art. 9 del citato decreto ministeriale;

Decreta:

Gli articoli 2 e 9 del decreto ministeriale n. 212186 dell'8 agosto 1984, citato nelle premesse, sono sostituiti rispettivamente dagli articoli 1 e 2 del presente decreto:

Art. 1.

« Il valore del LIBOR è calcolato secondo gli usi internazionali e sarà determinato e comunicato dalla Bank of America International Limited ».

Art. 2.

« Il Tesoro stipulerà un accordo con un sindacato bancario internazionale guidato dalla Bank of America International Limited per l'assunzione a fermo ed il collocamento del prestito.

Il Tesoro stipulerà direttamente, o per il tramite della Banca d'Italia, un accordo con una o più banche estere riguardante il trasferimento, il tramutamento, la sostituzione e la registrazione dei titoli nel rispetto delle leggi degli stati esteri dove vengono collocati i titoli.

La stampa dei titoli sarà curata dalla Bank of America International Limited, che provvederà anche alla consegna degli stessi alle altre banche interessate.

Sul verso dei titoli saranno riportati i termini e le condizioni del prestito in conformità al presente decreto.

Il Tesoro riconoscerà, al sindacato internazionale, una provvigione dello 0,99% sull'ammontare nominale del prestito, nonché, alla Bank of America International Limited, una commissione fino all'importo di 150.000 dollari a titolo di rimborso spese per la stampa dei titoli e per ogni altra incombenza relativa al collocamento del prestito ed alla quotazione dei titoli alla borsa valori di Londra. Quest'ultima commissione, una volta definita nel suo preciso ammontare, sarà corrisposta alla predetta banca per il tramite della Banca d'Italia ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1984
Registro n. 26 *Tesoro, foglio n.* 245

(4349)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 8 agosto 1984.

Piano di riparto, relativo alla campagna 1984-85, delle pere Williams conservate allo sciroppo usufruibili dall'aiuto comunitario, assegnate alle aziende di trasformazione aventi causa.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 988/84 del Consiglio del 31 marzo 1984;

Visto il regolamento (CEE) n. 991/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che limita la concessione dell'aiuto alla produzione per taluni frutti allo sciroppo;

Visto il regolamento (CEE) n. 1769/84 della commissione, del 25 giugno 1984, che stabilisce le modalità relative ad una limitata concessione dell'aiuto alla produzione per le pere Williams conservate allo sciroppo;

Visto il regolamento (CEE) n. 1599/84 della commissione, del 5 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1984 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 194 del 16 luglio 1984 e specificamente l'art. 2 e le istanze pervenute;

Visto il verbale della riunione del 6 luglio 1984 conservato agli atti, connessa alle esigenze di ripartizione tra aziende interessate alla produzione di pere Williams allo sciroppo, statuite dalla regolamentazione comunitaria citata;

Considerata la necessità di emanare il piano di riparto relativo alla campagna 1984-85 delle quantità di pere Williams conservate allo sciroppo usufruibili dell'aiuto comunitario da assegnare alle imprese di trasformazione correlandole, per ogni singola azienda:

alla media dei quantitativi netti prodotti nelle campagne 1981-82, 1982-83 e 1983-84 per le imprese con inizio di produzione almeno nella campagna 1981-82;

alla media dei quantitativi netti prodotti nelle campagne 1982-83 e 1983-84 per le imprese con inizio di produzione nella campagna 1982-83;

ai quantitativi netti prodotti nella campagna 1983-84 per le imprese con inizio di produzione in tale campagna;

Considerato, inoltre, che la percentuale applicabile ai fini della determinazione della quota aziendale di produzione è uguale per ogni gruppo di imprese, sia per quelle esistenti già nella campagna 1981-82 sia per quelle sorte nelle campagne 1982-83 e 1983-84, diversificandosi le aziende medesime, ai fini della determinazione di detta quota, solo per il riferimento storico della loro produzione;

Attesa la necessità di provvedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

La concessione dell'aiuto alla produzione per le pere Williams conservate allo sciroppo, della sottovoce ex 20.06 B della tariffa doganale comune, è limitata per le industrie che operano nel territorio nazionale durante la campagna 1984-85, ivi contemplate quelle disciplinate dall'art. 17 del regolamento (CEE) n. 1599/84 citato in premessa, a 498.990 quintali netti.

Ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1769/84 della commissione, del 25 giugno 1984, la concessione dell'aiuto di cui al comma precedente è limitata, per ciascuna impresa di trasformazione, al 69,78%, percentuale applicabile:

ad un terzo del peso netto del quantitativo totale prodotto nelle campagne di commercializzazione 1981-82, 1982-83 e 1983-84, per le imprese che hanno iniziato la produzione prima della campagna 1982-83;

alla metà del peso netto del quantitativo totale prodotto nelle campagne di commercializzazione 1982-83 e 1983-84, per le imprese che hanno iniziato la produzione nel corso della campagna 1982-83;

al peso netto del quantitativo totale prodotto nella campagna di commercializzazione 1983-84 per le imprese che hanno iniziato la produzione nel corso di tale campagna.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 17 del regolamento (CEE) n. 1599/84 della commissione, del 5 giugno 1984, i quantitativi di produzione per le aziende aventi causa vengono globalmente calcolati in quintali 9.990, facenti parte, come già specificato nel precedente articolo, del plafond complessivo di 498.990 quintali.

Art. 3.

Per effetto dei precedenti articoli l'aiuto alla produzione per le pere Williams conservate allo sciroppo, così come voluto dala regolamentazione C.E.E. richiamata, viene limitato, per ogni singola impresa di trasformazione, alle quantità stabilite nel piano di riparto, allegato 1 parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1984

Il Ministro: PANDOLFI

ALLEGATO 1

PIANO DI RIPARTO DELLE QUANTITA' DI PERE WILLIAMS CONSERVATE ALLO SCIROPPO USUFRUIBILI DELL'AIUTO COMUNITARIO ASSEGNATE NELLA CAMPAGNA 1984-85 ALLE SOTTOINDICATE AZIENDE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEI REGOLAMENTI (CEE) CITATI NELLA PREMESSA DEL PRESENTE DECRETO.

Aziende di trasformazione già esistenti nel 1981 ovvero che hanno iniziato la loro attività nel 1982 o nel 1983	Quintali netti
1) Prest S.p.a. - Bologna	6.360
2) Massalombarda - Massalombarda	2.140
3) Agria - Frignano (Caserta)	2.140
4) Hero - Verona S.p.a. - Verona	25.885
5) La Doria di Diodato Ferraioli - Angri	12.020
6) Suncan S.p.a. - Castelvetro (Piacenza)	6.610
7) Parmasole Coop. Cons. Veg. - Parma	79.475
8) Lockwood Italiana S.p.a. - Fidenza (Parma)	11.015
9) Self Soc. Emiliana Lavorazione Frutta - Bagnacavallo (Ravenna)	10.940
10) Arrigoni S.p.a. - Cesena	7.135
11) Calpak - Bologna	25.000
12) Italfrutta S.p.a. - Ravenna	22.940
13) Calpo - Ravenna	63.215
14) Cotrave - Begosso di Terrazzo (Verona) (a cui si riportano i quantitativi della Scob - Coop. Ortofrutticola Begosso - Verona rilevata dalla Cotrave medesima)	3.140
15) Contarini Giovanni - Alfonsine (Ravenna)	12.435
16) Romagnola S.p.a. - Alfonsine (Ravenna)	10.225
17) Saiace Colli Euganei - Monselice (Padova)	7.650
18) Covalpa - Mirandola (Modena)	71.835
19) Colombani Lusuco - Bologna	63.255
20) Elvea Ind. Conserv. Alimentari - Angri	2.140
21) Conserve Morley di Morlicchio - Scafati	2.140
22) Galano Conserve - Nocera Inferiore	2.140
23) La Cesenate - Cesena	3.420
24) C.I.A. - Comp. Ind. Alimentari - Nocera Superiore	2.140
25) Concopas - Battipaglia	2.140
26) F.lli Andrea e Giuseppe De Martino - Eboli	2.140
27) Fabbrica Conserve Meranese - Merano	4.560
28) La Cosentina S.r.l. - Botricello (Catanzaro)	4.560
29) S.A.T.O. Soc. Agr. Trasformaz. Ortofrutt. - Trento	5.990
30) Copar S.r.l. - Ravarino (Modena)	4.435
31) Allione - Indust. Aliment. - Tarantasca (Cuneo)	2.445
32) ICAV S.p.a. - Nocera Superiore (Salerno)	2.445
33) Europa 2 - Soc. Coop. a r.l. - S. Matteo Decima (Bologna)	2.445
34) Corac Soc. Coop. a r.l. - Gaudiano di Lavello (Potenza)	2.445
Totale	489.000

Aziende di trasformazione che iniziano la lavorazione nella campagna 1984-85 alle quali vengono attribuiti i quantitativi fissati dall'art. 17 del regolamento (CEE) n. 1599/84	
1) Caporali Emilia - Cesena	2.498
2) Agro - Rosita S.r.l. - Conserv. Alimentari XII Morelli (Ferrara)	2.497
3) Agro - Mimosa S.r.l. - Conserv. Alimentari XII Morelli (Ferrara)	2.497
4) Comeco S.r.l. - S. Benedetto dei Marsi (L'Aquila)	2.498
Totale	9.990
Totale generale	498.990

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

(4325)

DECRETO 8 agosto 1984.

Piano di riparto, relativo alla campagna 1984-85, delle quantità di ciliege conservate allo sciroppo, distinte in duroni ed altre ciliege dolci sciroppate ed in amarene sciroppate, usufruibili dell'aiuto comunitario, assegnate alle aziende di trasformazione aventi causa.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 988/84 del Consiglio del 31 marzo 1984;

Visto il regolamento (CEE n. 991/84 del Consiglio del 31 marzo 1984, che limita la concessione dell'aiuto alla produzione per taluni frutti allo sciroppo;

Visto il regolamento (CEE) n. 1661/84 della commissione del 13 giugno 1984 che stabilisce le modalità relative alla limitazione della concessione dell'aiuto alla produzione per le ciliege sciroppate;

Visto il regolamento (CEE) n. 1599/84 della commissione del 5 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1984 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 194 del 16 luglio 1984 e specificamente l'art. 2 e le istanze pervenute;

Visto il verbale della riunione del 6 luglio 1984 conservato agli atti, connessa alle esigenze di ripartizione tra aziende interessate alla produzione di ciliege allo sciroppo, statuite dalla regolamentazione comunitaria citata;

Considerata la necessità di emanare il piano di riparto relativo alla campagna 1984-85 delle quantità di ciliege conservate allo sciroppo usufruibili dell'aiuto comunitario da assegnare alle imprese di trasformazione correlandole, per ogni singola azienda;

alla media dei quantitativi netti prodotti nelle campagne 1981-82, 1982-83 e 1983-84 per le imprese con inizio di produzione almeno nella campagna 1981-82;

alla media dei quantitativi netti prodotti nelle campagne 1982-83 e 1983-84 per le imprese con inizio di produzione nella campagna 1982-83;

ai quantitativi netti prodotti nella campagna 1983-84 per le imprese con inizio di produzione in tale campagna;

Considerato, inoltre, che la percentuale applicabile ai fini della determinazione della quota aziendale di produzione è uguale per ogni gruppo di imprese, sia per quelle esistenti già nella campagna 1981-82 sia per quelle sorte nelle campagne 1982-83 e 1983-84, diversificandosi le aziende medesime, ai fini della determinazione di detta quota, solo per il riferimento storico della loro produzione;

Attesa la necessità di provvedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

La concessione dell'aiuto alla produzione per le ciliege conservate allo sciroppo, della sottovoce ex 20.06 B della tariffa doganale comune, è limitata per le industrie che operano nel territorio nazionale durante la campagna 1984-85, ivi contemplate quelle disciplinate dall'art. 17 del regolamento (CEE) n. 1599/84 citato in premessa, a 64.286 quintali netti di ciliege dolci ed a 29.760 quintali netti di amarene.

Ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1769/84 della commissione del 25 giugno 1984, la concessione dell'aiuto di cui al comma precedente è limitata, per ciascuna impresa di trasformazione, all'81,596% nel caso di ciliege dolci ed al 70,098% nel caso di amarene, percentuali applicabili:

ad un terzo del peso netto del quantitativo totale prodotto nelle campagne di commercializzazione 1981-82, 1982-83 e 1983-84, per le imprese che hanno iniziato la produzione prima della campagna 1982-83;

alla metà del peso netto del quantitativo totale prodotto nelle campagne di commercializzazione 1982-83 e 1983-84, per le imprese che hanno iniziato la produzione nel corso della campagna 1982-83;

al peso netto del quantitativo totale prodotto nella campagna di commercializzazione 1983-84 per le imprese che hanno iniziato la produzione nel corso di tale campagna.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 17 del regolamento (CEE) n. 1599/84 della commissione del 5 giugno 1984 i quantitativi di produzione per le aziende aventi causa vengono globalmente calcolati in quintali 1.286 di ciliege dolci e in quintali 595 di amarene, facenti parte, come già specificato nel precedente articolo, dei plafonds complessivi rispettivamente di quintali 64.286 e di quintali 29.760.

Art. 3.

Per effetto dei precedenti articoli l'aiuto alla produzione per le ciliege conservate allo sciroppo, così come voluto dalla regolamentazione C.E.E. richiamata, viene limitato, per ogni singola impresa di trasformazione, alle quantità stabilite nel piano di riparto, allegato 1 parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1984

Il Ministro: PANDOLFI

ALLEGATO 1

PIANO DI RIPARTO DELLE QUANTITA' DI CILIEGE CONSERVATE ALLO SCIROPPO USUFRUIBILI DELL'AIUTO COMUNITARIO ASSEGNATE NELLA CAMPAGNA 1984-85 ALLE SOTTOINDICATE AZIENDE.

Aziende di trasformazione già esistenti nel 1981 ovvero che hanno iniziato la loro attività nel 1982 o nel 1983	Duroni o altre ciliege dolci sciroppate q.li netti	Amarene sciroppate q.li netti
1) La Doria S.p.a. - Angri (Salerno)	14.500	—
2) Eredi Donato Mancuso - Sarno (Salerno)	6.575	—
3) Spedis S.r.l. - Maddaloni (Caserta)	8.500	4.440
4) Hero S.p.a. - Verona	2.800	1.575
5) Allione Industria Alimen. - Tarantasca (Cuneo)	—	2.650
6) Cesarin S.p.a. - Padova	12.100	—
7) Parma Sole Coop. Cons. Veg. - Parma	3.000	13.800
8) Saclà S.p.a. - Asti	5.935	—
9) Saiace S.p.a. - Monselice (Padova)	3.400	—
10) La Cesenate S.p.a. - Cesena	—	500
11) Sato S.r.l. - Trento	—	3.940
12) Copar S.r.l. - Ravarino (Modena)	3.140	600
13) Caporali Emilia - Cesena	2.900	1.500
14) Padula Michele - Montecorvino Rovella (Salerno)	150	160
Totale	63.000	29.165
Aziende di trasformazione che iniziano la lavorazione nella campagna 1984-85 alle quali vengono attribuiti i quantitativi fissati dall'art. 17 del regolamento (CEE) n. 1599/84		
1) Fabbrica Conserve Meranese - Lagundo (Bolzano)	643	298
2) C.O.TRA.VE. Soc. Coop. a r.l. - Begosso (Verona)	643	297
Totale	1.286	595
Totale generale	64.286	29.760

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

(4326)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 27 febbraio 1984, n. **472**.
Autorizzazione ad accettare una donazione a favore dello Stato.

N. 472. Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali ed ambientali, il Ministero omonimo - Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali, viene autorizzato ad accettare la donazione, consistente in circa tremila volumi, nonché di circa sei raccolte di periodici, del valore complessivo di L. 1.000.000, disposta dalla sig.ra Renata Lidia Arcuno con atto 15 settembre 1980, n. 16857 di repertorio, a rogito dott. Ugo de Cesare, notaio in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1984
Registro n. 28 *Beni culturali, foglio n.* 65

DECRETO 26 aprile 1984, n. **473**.
Approvazione del nuovo statuto della fondazione « Luigi Einaudi », in Torino.

N. 473. Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali ed ambientali, viene approvato il nuovo statuto della fondazione « Luigi Einaudi », in Torino, riconosciuta giuridicamente con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1966, n. 94.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1984
Registro n. 28 *Beni culturali, foglio n.* 67

DECRETO 26 aprile 1984, n. **474**.
Modificazione allo statuto della fondazione « Salvioni », in Milano.

N. 474. Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali ed ambientali, viene approvata la modificazione all'art. 2 dello statuto della fondazione « Salvioni », in Milano, approvato con regio decreto 5 marzo 1931, n. 403.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1984
Registro n. 28 *Beni culturali, foglio n.* 66

DECRETO 21 maggio 1984, n. **475**.
Autorizzazione ad accettare un legato a favore dello Stato.

N. 475. Decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali ed ambientali, il Ministero omonimo - Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali, viene autorizzato ad accettare il legato, consistente in circa diecimila volumi del valore di lire 40.000.000, attribuito secondo il parere del direttore della biblioteca interessata, disposto alla biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di Roma dalla prof.ssa Maria Luisa Astaldi con atto pubblico 3 gennaio 1983, n. 4401/1066 di repertorio, a rogito dott. Nino Filippo Corrado, notaio in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1984
Registro n. 29 *Beni culturali, foglio n.* 330

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2260/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi.

Regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2262/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2263/84 della commissione, del 2 agosto 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2264/84 della commissione, del 2 agosto 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2265/84 della commissione, del 2 agosto 1984, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2266/84 della commissione, del 31 luglio 1984, che fissa i prezzi d'acquisto delle carcasse, delle mezzene, dei quarti anteriori e dei quarti posteriori applicabili all'intervento nel settore delle carni bovine a partire dal 20 agosto 1984 e che abroga il regolamento (CEE) n. 1222/84.

Regolamento (CEE) n. 2267/84 della commissione, del 31 luglio 1984, recante concessione di un aiuto, fissato forfettariamente in anticipo all'ammasso privato di carcasse, mezzene, quarti anteriori e quarti posteriori nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 2268/84 della commissione, del 31 luglio 1984, relativo alla vendita speciale di burro d'intervento per l'esportazione verso determinate destinazioni e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76.

Regolamento (CEE) n. 2269/84 della commissione, del 2 agosto 1984, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di ciliege originarie dell'Ungheria.

Regolamento (CEE) n. 2270/84 della commissione, del 2 agosto 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2271/84 della commissione, del 2 agosto 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2272/84 della commissione, del 2 agosto 1984, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2273/84 della commissione, del 2 agosto 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2274/84 della commissione, del 2 agosto 1984, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1599/84 della commissione, del 5 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 152 dell'8 giugno 1984.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2202/84 della commissione, del 27 luglio 1984, che modifica gli importi compensativi monetari, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 204 del 31 luglio 1984.

Pubblicati nel n. L 208 *del* 3 *agosto* 1984.

(198/C)

Regolamento (CEE) n. 2275/84 del Consiglio, del 1° agosto 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 1110/80 che istituisce un dazio antidumping definitivo su talune fibre acriliche originarie degli Stati Uniti d'America.

Regolamento (CEE) n. 2276/84 della commissione, del 3 agosto 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2277/84 della commissione, del 3 agosto 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2278/84 della commissione, del 31 luglio 1984, relativo alla vendita ad un prezzo determinato di burro destinato ad essere esportato sotto forma di «ghee» verso determinate destinazioni e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76.

Regolamento (CEE) n. 2279/84 della commissione, del 2 agosto 1984, relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano.

Regolamento (CEE) n. 2280/84 della commissione, del 2 agosto 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 1578/84 relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento greco.

Regolamento (CEE) n. 2281/84 della commissione, del 3 agosto 1984, recante modifica del regolamento (CEE) n. 24/84 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del tabacco greggio per il raccolto 1983.

Regolamento (CEE) n. 2282/84 della commissione, del 3 agosto 1984, che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana dal 16 al 22 luglio 1984.

Regolamento (CEE) n. 2283/84 della commissione, del 3 agosto 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2284/84 della commissione, del 3 agosto 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2285/84 della commissione, del 3 agosto 1984, che proroga la sospensione temporanea della fissazione anticipata del prelievo all'importazione per il granturco.

Informazione concernente la data di entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista di Romania, che modifica l'allegato II del protocollo allegato all'accordo sul commercio di prodotti industriali.

Pubblicati nel n. L 209 *del* 4 *agosto* 1984.

(199/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Valconf di Terranuova Bracciolini (Arezzo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 febbraio 1983 al 7 agosto 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Piero Della Valentina, con sede in Cordignano (Treviso) e stabilimenti in Sacile (Pordenone) e Cordignano (Treviso), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° dicembre 1983 al 2 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sebac industriale, con sede e stabilimento in Rastignano e Ponte della Venturina (Bologna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 agosto 1983 al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. P.M. - Prefabbricati metallici di Cervignano (Udine), è prolungata al 10 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Botticelli Eros & C., con sede in Montegranaro e stabilimento in Montegranaro e Lido di Fermo (Ancona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 marzo 1983 al 18 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura dell'Isonzo, con sede legale e stabilimento in Romans d'Isonzo (Gorizia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 ottobre 1983 al 15 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sampas, con sede e stabilimento in Pieve Emanuele (Milano), è prolungata al 20 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.R.I. di Terni, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 ottobre 1983 all'8 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. V.I.Me - Vetrerie Italia meridionale di Bari, è prolungata al 6 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche Riwalfa, con sede legale in Fiorano Modenese (Modena) e stabilimenti in Fiorano Modenese (Modena) e Roteglia (Reggio Emilia), è prolungata al 24 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ve-Pro S.r.l., con sede legale in Torino, unità produttiva di Livorno, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° agosto 1983 al 29 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.L.M.E. di Ortona (Chieti), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 luglio 1983 all'8 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della presidenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società ittica elbana - S.I.E. di Marciana Marina (Livorno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 gennaio 1984 al 22 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edigrafital di Sant'Atto di Teramo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 gennaio 1984 all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.D.B. sud Latercem, con sede in Salerno e stabilimento in Montesarchio (Benevento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 gennaio 1984 al 22 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Selfire di Spoleto (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 agosto 1983 al 12 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mario Pinto S.p.a., in Torino, è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sanac, ora Refrattari sarda, con sede in Cagliari e stabilimento in Assemini (Cagliari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 febbraio 1983 al 21 agosto 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sanac, ora Refrattari sarda, con sede in Genova-Cava di Laconi e Nurallao (Nuoro), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 febbraio 1983 al 28 agosto 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie Pirelli di Milano, uffici centrali, gruppo attività centralizzate, divisione prodotti diversificati, az. articoli tecnici, az. acc. ind. e az. Seregno, è prolungata al 22 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Breter, con sede e stabilimento in Paderno Dugnano (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 ottobre 1983 all'8 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.V.I.R. Aziende vetrarie italiane Ricciardi, con sede in Napoli e stabilimento in Corsico (Milano), è prolungata al 17 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Poligrafico Buitoni, con sede e stabilimento Santa Sabina di Perugia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 ottobre 1983 all'8 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IBP - Industrie Buitoni Perugina, sede di Perugia e stabilimenti di Sansepolcro (Arezzo), Aprilia (Latina) e Foggia, è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Perugina, sede legale di Perugia e stabilimenti di Perugia e Castiglione del Lago (Perugia), è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Super di Sansepolcro (Arezzo), è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura S. Giorgio, con sede in Firenze e stabilimento in Prato (Firenze), è prolungata al 10 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nel settore siderurgico (vedi classificazione ISTAT, voci 3.09.01, 3.09.02, 3.09.03, 3.09.04, 3.09.05), e disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 marzo 1984 al 2 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nel settore fonderie di ghisa e di acciaio di seconda fusione (vedi classificazione ISTAT, voce 3.10.01), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 aprile 1984 al 15 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Probest, ora O.C.N. sistemi, con sede in Ivrea (Torino) e stabilimenti in Ivrea e Scarmagno (Torino), è prolungata al 10 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.T.E.C. - Società tipografico editrice capitolina di Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 giugno al 14 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F.lli Mucciola e Ferretti di Castiglione Messer Raimondo (Teramo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 settembre 1983 all'11 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.A. Ceramica del Vomano di Notaresco (Teramo), è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Photocolor Torino S.p.a., in Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1983 al 2 luglio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende del settore degli strumenti musicali e loro accessori nelle province di Ancona e Macerata è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1984 al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area casertana (comuni di S. Maria Capua Vetere, Marcianise, S. Tammaro, Capua), per i lavori relativi al progetto PS3/147 disinquinamento del golfo di Napoli, rete di canali e collettori nell'area casertana, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 5 agosto 1981.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italcantieri, con sede legale in Trieste, direzione aziendale ed uffici tecnici in Trieste, cantieri in Monfalcone (Gorizia), Sestri Ponente (Genova) e Castellammare di Stabia (Napoli), è prolungata al 12 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo Motori, con sede in Arzignano (Vicenza), stabilimenti in Arzignano e Genova, uffici vendita in Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Roma e Torino, è prolungata al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Anic fibre di Pisticci Scalo (Matera), è prolungata al 6 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Anic agricoltura di Avenza (Messina), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Eltin S.p.a. e Eltin S.a.s. (in fallimento), con sede in Genova e cantieri in Genova, Roma, Venezia, Taranto, Torino, Alessandria, Milano, Novara, Potenza, Catania, Catanzaro, Reggio Calabria, Ancona, Cagliari, La Spezia, è prolungata al 24 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Anic di Palermo, stabilimento di Ravenna, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 novembre 1983 al 6 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fulgorcavi, uffici commerciali di Milano, è prolungata al 26 febbraio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chimica Dauna, stabilimento in Monte S. Angelo (Foggia) è prolungata al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla ristrutturazione ed ampliamento dell'aeroporto di Napoli-Capodichino, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 19 dicembre 1980.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Valconf di Terranuova Bracciolini (Arezzo), è prolungata al 6 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Piero Della Valentina, con sede in Cordignano (Treviso), e stabilimenti in Salice (Pordenone) e Cordignano (Treviso), è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sebac industriale, con sede e stabilimento in Rastignano e Ponte della Venturina (Bologna), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lacedelli, con stabilimento in Campo Tures (Bolzano), è prolungata al 20 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. P.M. - Prefabbricati metallici di Cervignano (Udine), è prolungata al 9 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Botticelli Eros & C., con sede in Montegranaro e stabilimenti in Montegranaro e Lido di Fermo (Ancona), è prolungata al 18 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura dell Isonzo, con sede legale e stabilimento in Romans d'Isonzo (Gorizia), è prolungata al 15 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sampas, con sede e stabilimento in Pieve Emanuele (Milano), è prolungata al 19 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sanac, ora Refrattari sarda, con sede in Cagliari e stabilimento di Assemini (Cagliari), è prolungata al 20 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sanac, ora Refrattari sarda, sede di Genova-Cave di Laconi e Nurallao (Nuoro), è prolungata al 27 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Breter, con sede e stabilimento in Paderno-Dugnano (Milano), è prolungata all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Photocolor Torino, in Torino, è prolungata al 2 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla ristrutturazione ed ampliamento dell'aeroporto di Napoli-Capodichino, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 19 dicembre 1980.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sanac, ora Refrattari sarda, con sede in Cagliari e stabilimento di Assemini (Cagliari), è prolungata al 19 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sanoc, ora Refrattari sarda, sede di Genova-Cave di Laconi e Nurallao (Nuoro), è prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Photocolor Torino, in Torino, è prolungata al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4117)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di officine farmaceutiche

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1984, n. 6544, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Istituto sieroterapico vaccinogeno toscano Sclavo S.p.a., in Siena, via Fiorentina, 3/A.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1984, n. 6601, è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, nell'officina farmaceutica della ditta Mitim S.r.l., in Nichelino (Torino), via San Martino della Battaglia n. 40.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1984, n. 6602, è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica della ditta Magis Farmaceutici, in Brescia, via Cacciamali, 36.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1984, n. 6625, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione a produrre prodotti chimici da usare in medicina nell'officina farmaceutica della ditta S.I.R.C.A.I. S.p.a. - Società italiana ricerche chimiche applicazioni industriali in Milano, via E. Folli, 50.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984, n. 6603, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione a produrre prodotti chimici da usare in medicina nell'officina farmaceutica della ditta Biodata S.p.a., in Roma, via Casilina, 125.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1984, n. 6609, è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina farmaceutica comune delle ditte Farmaceutici Gazzini S.a.s. di Marrocco e C. e Farmaco Italiano Padil S.p.a., sita in Firenze, via Cilea, 4/5/6.

Con decreto ministeriale 31 maggio 1984, n. 6610, è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre preparati galenici, nell'officina farmaceutica della ditta Medisca S.r.l., in Pero (Milano), via G. Galilei, 9.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1984, n. 6585, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica della ditta Omikron-Gagliardi, società di fatto, in Milano, viale Cassala, 40.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1984, n. 6554, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione a produrre prodotti chimici da usare in medicina e materie prime biologiche nell'officina farmaceutica della ditta Chimica Melzo S.p.a., in Melzo (Milano), strada Superiore, Cascina Paolina.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1984, n. 6637, è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica della ditta Eurospital Pharma S.p.a., in Trieste, via Flavia, 122.

(4007)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 160

Corso dei cambi del 16 agosto 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1765 —	1765 —	1765,10	1765 —	—	1765 —	1765 —	1765 —	1765 —	1765 —
Marco germanico	617,310	617,310	617,70	617,310	—	617,45	617,600	617,310	617,310	617,31
Franco francese	201,110	201,110	201,20	201,110	—	201 —	201,080	201,110	201,110	201,11
Fiorino olandese	547,960	547,960	548 —	547,960	—	547,95	547,980	547,960	547,960	547,96
Franco belga	30,555	30,555	30,56	30,555	—	30,55	30,557	30,555	30,555	30,55
Lira sterlina	2338,100	2338,100	2342 —	2388,100	—	2337,70	2337,400	2338,100	2338,100	2338,20
Lira irlandese	1904 —	1904 —	1903 —	1904 —	—	1903,50	1903 —	1904 —	1904 —	—
Corona danese	169,290	169,290	169,35	169,290	—	169,28	169,270	169,290	169,290	169,29
E.C.U.	1380,900	1380,900	1382,50	1380,900	—	1381,20	1381,500	1380,900	1380,900	1380,90
Dollaro canadese	1354 —	1354 —	1356 —	1354 —	—	1353,75	1353,500	1354 —	1354 —	1354 —
Yen giapponese	7,319	7,319	7,33	7,319	—	7,31	7,320	7,319	7,319	7,31
Franco svizzero	737,410	737,410	737,50	737,410	—	737,30	737,290	737,410	737,410	737,41
Scellino austriaco	87,880	87,880	87,95	87,880	—	87,91	87,940	87,880	87,880	87,88
Corona norvegese	214,170	214,170	214,25	214,170	—	214,20	214,230	214,170	214,170	214,17
Corona svedese	212,430	212,430	212,30	212,430	—	212,43	212,430	212,430	212,430	212,43
FIM	293,500	293,500	293,30	293,500	—	293,42	293,350	293,500	293,500	—
Escudo portoghese	11,830	11,830	11,86	11,830	—	11,87	11,920	11,830	11,830	11,83
Peseta spagnola	10,806	10,806	10,80	10,806	—	10,80	10,814	10,806	10,806	10,80

Media dei titoli del 16 agosto 1984

Titolo	
Rendita 5% 1935	63,500
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85	92,250
» 6% » » 1971-86	89,550
» 6% » » 1972-87	89,200
» 9% » » 1975-90	91 —
» 9% » » 1976-91	88,150
» 10% » » 1977-92	97,950
» 12% (Beni Esteri 1980)	91,550
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	80 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	93 —
» » » 1-4-1981/86 16%	101,250
» » » 1-6-1981/86 16%	104,250
» » » TR 2,5% 1983/93	91,450
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	101,500
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,100
» » » » 1- 9-1982/84	99,975
» » » » 1-10-1982/84	100 —
» » » » 1-11-1982/84	100,350
» » » » 1-12-1982/84	100,275
» » » » 1- 1-1983/85	100,275
» » » » 1- 2-1983/85	100,350
» » » » 1- 3-1983/85	100,350
» » » » 1- 4-1983/85	100,250
» » » » 1- 5-1983/85	100,400
» » » » 1- 6-1983/85	100,700
» » » » 1- 1-1982/86	101,675
» » » » 1- 3-1982/86	101,825
» » » » 1- 5-1982/86	101,650
» » » » 1- 6-1982/86	101,800
» » » » 1- 7-1982/86	101,975
» » » » 1- 8-1982/86	101,925
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1982/86	101,800
» » » » 1-10-1982/86	101,625
» » » » 1-11-1982/86	101,350
» » » » 1-12-1982/86	101,850
» » » » 1- 7-1983/86	100,200
» » » » 1- 8-1983/86	100,150
» » » » 1- 9-1983/86	100,200
» » » » 1 10-1983/86	100,300
» » » » 1- 1-1983/87	101,950
» » » » 1- 2-1983/87	101,775
» » » » 1- 3-1983/87	101,900
» » » » 1- 4-1983/87	101,500
» » » » 1- 5-1983/87	101,525
» » » » 1- 6-1983/87	101,675
» » » » 1-11-1983/87	100,150
» » » » 1-12-1983/87	100,350
» » » » 1- 7-1983/88	101,650
» » » » 1- 8-1983/88	101,500
» » » » 1- 9-1983/88	101,250
» » » » 1-10-1983/88	101,100
» » » » 1-11-1983/88	101,200
» » » » 1-12-1983/90	101,225
Buoni Tesoro Pol. 12% 1-10-1984	99,350
» » » 18% 1- 1-1985	101,150
» » » 17% 1- 5-1985	101,450
» » » 17% 1- 7-1985	101,850
» » » 17% 1-10-1985	101,725
» » » 16% 1- 1-1986	101,525
» » Nov. 12% 1-10-1987	94,700
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	109,350
» » » » 22-11-1982/89 13%	105,325
» » » » 1983/90 11,50%	100,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 agosto 1984

Valuta	
Dollaro USA	1765 —
Marco germanico	617,455
Franco francese	201,095
Fiorino olandese	547,970
Franco belga	30,556
Lira sterlina	2337,750
Lira irlandese	1903,500
Corona danese	169,280
E.C.U.	1381,200
Dollaro canadese	1353,750
Yen giapponese	7,319
Franco svizzero	737,350
Scellino austriaco	87,910
Corona norvegese	214,200
Corona svedese	212,430
FIM	293,425
Escudo portoghese	11,875
Peseta spagnola	10,810

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 14 luglio 1984, n. 48.

Applicazione della legge 2 maggio 1984, n. 111: « Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 ».

Alle Amministrazioni centrali dello Stato
Alle ragionerie centrali
Alle aziende autonome dello Stato
Alle prefetture
Alle intendenze di finanza
Ai provveditorati agli studi
Alle direzioni provinciali del tesoro
Alle ragionerie regionali e provinciali dello Stato

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Senato della Repubblica
Alla Presidenza della Camera dei deputati
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Alla Corte costituzionale
Alla Corte dei conti
Alle delegazioni regionali della Corte dei conti
Alla Direzione generale del tesoro
Alla Direzione generale delle pensioni di guerra
All'Unione nazionale mutilati per servizio - Sede centrale

La legge 2 maggio 1984, n. 111, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 7 maggio 1984, ha stabilito per i titolari di pensioni privilegiate ordinarie a carico dello Stato e degli altri fondi e casse indicati nell'art. 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, miglioramenti economici e modificazioni di carattere normativo.

Con le norme contenute nella citata legge, in sostanza, vengono estesi ai mutilati ed invalidi per servizio i miglioramenti del trattamento accessorio accordati ai mutilati ed invalidi di guerra con il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 ed alcune innovazioni normative introdotte con il predetto decreto del Presidente della Repubblica.

Inoltre vengono stabiliti miglioramenti delle pensioni privilegiate dei graduati e militari di truppa delle categorie in congedo e degli altri allievi di polizia, di cui alla tabella *B* annessa alla legge 29 aprile 1976, numero 177, rivalutando gli importi delle suddette pensioni base aggiornati al 31 dicembre 1981 per effetto dell'art. 15 della legge 26 gennaio 1980, n. 9.

Al fine di ottenere uniformità di criteri nell'applicazione della nuova disciplina si ravvisa opportuno, con la presente circolare, diramare per le amministrazioni ed uffici interessati le seguenti istruzioni.

1) *Classificazione delle lesioni ed infermità*

(Art. 1)

Stabilisce che dal 1° gennaio 1984, ai fini della concessione dei trattamenti privilegiati ordinari, la classificazione delle mutilazioni ed infermità dipendenti da causa di servizio si effettua applicando, secondo i casi, le tabelle *A*, *B*, *E* ed *F* allegate al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

Anche se la legge nulla dispone al riguardo, si ritiene che per la pratica applicazione dei maggiori benefici derivanti dalla nuova classificazione delle invalidità debbano essere seguiti criteri analoghi a quelli già indicati nella circolare n. 32 (prot. n. 121100) in data 1° aprile 1980, contenente istruzioni esplicative della legge 26 gennaio 1980, n. 9.

Pertanto le predette tabelle dovranno essere applicate per la liquidazione delle pensioni ed assegni privilegiati ordinari che verrà disposta con provvedimenti emessi a decorrere dal 22 maggio 1984, data di entrata in vigore della legge.

Inoltre le più favorevoli assegnazioni delle invalidità devono trovare applicazione, con effetto dal 1° gennaio 1984, nei confronti dei titolari di pensioni o assegni liquidati con decreti emanati precedentemente alla predetta data del 22 maggio 1984.

In tale ipotesi, poiché le competenti amministrazioni centrali non sono in grado, sulla base dei dati in loro possesso, di procedere ad una ricognizione delle posizioni che danno titolo ai benefici suddetti, queste ultime provvederanno alla variazione nella classificazione delle invalidità stesse ed alla eventuale revisione della pensione o assegno già attribuiti, dietro apposita domanda da parte degli interessati, con provvedimento formale.

Le suddette domande hanno valore di segnalazione.

2) *Assegno di superinvalidità*

(Art. 2)

Adegua, a decorrere dal 1° gennaio 1984, le misure degli assegni di superinvalidità di cui all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 come modificato dall'art. 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 9. I nuovi importi, che ai sensi del successivo art. 10 devono essere corrisposti d'ufficio dalle direzioni provinciali del tesoro, sono i seguenti:

lettera	A	annue	L. 7.200.000
»	A-*bis*	»	» 6.480.000
»	B	»	» 5.760.000
»	C	»	» 5.040.000
»	D	»	» 4.320.000
»	E	»	» 3.600.000
»	F	»	» 2.880.000
»	G	»	» 2.160.000
»	H	»	» 1.440.000

Per effetto della nuova classificazione delle infermità di cui alla tabella *E* annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981 gli invalidi già ascritti

alla lettera A-*bis* n. 1 passano alla lettera A n. 1, quelli ascritti alla lettera A-*bis* n. 2 passano alla lettera A n. 4 e quelli ascritti alla lettera A-*bis* n. 3 passano alla lettera A n. 3. Inoltre gli invalidi ascritti alla lettera B n. 3 e n. 4 passano, rispettivamente, alla lettera A-*bis* n. 1 e n. 2.

Va altresì precisato, per quanto concerne gli invalidi affetti da alterazioni delle facoltà mentali tali da richiedere trattamenti sanitari obbligatori in condizione di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate (lettera A n. 4 della tabella *E* annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 834), che il relativo assegno di superinvalidità dovrà essere mantenuto all'atto della dimissione quando la malattia mentale determini gravi e profondi perturbamenti della vita organica e sociale e richieda il trattamento sanitario obbligatorio presso i centri di sanità mentale e finché duri tale trattamento.

Per ottenere il riconoscimento dell'assegno di superinvalidità nel maggiore importo derivante dalla più favorevole classificazione delle già evidenziate invalidità contemplate nella tabella *E* coloro che sono interessati alla concessione di tale beneficio dovranno inoltrare, come già precisato al punto 1), apposita domanda all'amministrazione centrale. Anche in tal caso la domanda ha valore di segnalazione.

3) *Indennità di assistenza e di accompagnamento*

(Art. 3)

Stabilisce nuove misure ed introduce alcune modifiche alla disciplina dell'indennità di assistenza e di accompagnamento già prevista dall'art. 3 della legge 26 gennaio 1980, n. 9.

Per effetto di tale norma le misure della predetta indennità vengono fissate, a decorrere dal 1° gennaio 1984, come segue:

lettera	A	L. 384.000 mensili
»	A-*bis*	» 335.000 »
»	B	» 296.000 »
»	C	» 260.000 »
»	D	» 220.000 »
»	E	» 182.000 »
»	F	» 143.000 »
»	G	» 105.000 »
»	H	» 69.000 »

In relazione alla diversa classificazione delle infermità risultante dalla tabella *E* allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 834 rispetto a quella contenuta nell'analoga tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, sono state apportate le conseguenti modifiche alla disposizione che prevede la facoltà di richiedere un accompagnatore militare. Tale facoltà è ora prevista per gli invalidi affetti da invalidità contemplate nella lettera A, numeri 1, 2, 3 e 4 comma secondo, nella lettera A-*bis*, nelle lettere B n. 1, C, D ed E n. 1, restando sostanzialmente confermata per le stesse invalidità per le quali era prevista dalla precedente normativa.

Non è invece più prevista, in caso di richiesta dell'accompagnatore militare, alcuna riduzione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento. Pertanto detta riduzione non deve essere più operata a partire dal 1° gennaio 1984.

Viene inoltre concessa agli interessati la possibilità di avanzare richiesta nominativa dell'accompagnatore militare.

Anche la disposizione che prevede la possibilità di richiedere altri due accompagnatori militari o di ottenere a domanda, in luogo di questi e per ciascuno di essi, la liquidazione di un assegno a titolo d'integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento è stata riformulata specificando che di tale facoltà possono beneficiare gli invalidi ascritti alla lettera A numeri 1, 2, 3 e 4 comma secondo e quelli ascritti alla lettera A-*bis* n. 1. Tenuto conto delle già evidenziate modifiche nella classificazione delle invalidità contenute nella tabella *E* allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 834, il suddetto beneficio in concreto risulta esteso, per effetto dell'assegnazione alla lettera A-*bis* n. 1 in luogo della lettera B n. 3, agli invalidi che hanno subito la perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita delle due mani i quali, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 9, avevano diritto soltanto al secondo accompagnatore o all'assegno sostitutivo.

Un secondo accompagnatore militare è previsto per gli invalidi ascritti alla tabella *E*, lettera A-*bis* n. 2, che possono ugualmente chiedere, in sostituzione dell'accompagnatore, la concessione dell'assegno di integrazione. Quest'ultimo beneficio non era in precedenza previsto per tale categoria di invalidi i quali erano ascritti alla lettera B n. 4 della tabella *E* allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 915.

La competente autorità militare, in caso di assegnazione del secondo e del terzo accompagnatore, deve darne immediata comunicazione alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione dell'invalido. Quest'ultima dovrà provvedere alla sospensione dell'assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento eventualmente attribuito in sostituzione dell'accompagnatore militare.

In caso di rinuncia all'accompagnatore militare gli interessati potranno ottenere il ripristino dell'indennità sostitutiva inoltrando apposita domanda all'amministrazione centrale.

L'integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento, da liquidarsi in luogo di ciascuno degli accompagnatori militari oltre il primo, è stabilita nelle misure sottoindicate:

per gli ascritti alla lettera A, n. 1, che abbiano riportato per causa di servizio anche la mancanza dei due arti superiori o inferiori o la sordità bilaterale, ovvero per tali lesioni abbiano conseguito trattamento pensionistico privilegiato ordinario e per gli ascritti al n. 2 della stessa lettera A L. 900.000 mensili;

per gli ascritti ai numeri 1, 3 e 4, comma secondo, della lettera A L. 600.000 mensili;

per gli ascritti al n. 1 della lettera A-*bis* L. 400.000 mensili;

per gli ascritti al n. 2 della lettera A-*bis* L. 200.000 mensili.

I miglioramenti derivanti dalle più elevate misure dell'indennità base e dell'integrazione alla suddetta indennità previste dall'art. 3 sono concessi d'ufficio dalle direzioni provinciali del tesoro, mentre quelli derivanti dalla diversa classificazione delle invalidità saranno riconosciuti con provvedimento formale che verrà adottato dalla competente amministrazione centrale secondo le modalità indicate al punto 1). Nell'ipotesi in cui le direzioni provinciali del tesoro, a seguito delle intervenute modifiche nella classificazione delle invalidità contemplate nella tabella *E*, non siano in grado di individuare il nuovo importo dell'integrazione all'indennità di assistenza e di accompagnamento spettante agli aventi diritto, le stesse continueranno a corrispondere tale assegno nell'importo attuale in attesa del provvedimento formale dell'amministrazione centrale.

4) *Assegno di cumulo*

(Art. 4)

Modifica l'ultimo comma dell'art. 8 della legge 26 gennaio 1980, n. 9, eliminando, per la corresponsione dell'assegno di cumulo in aggiunta a quello di superinvalidità, la condizione che anche la superinvalidità derivi da cumulo di infermità. Resta invece confermata l'altra condizione che debba trattarsi di infermità diverse da quelle che hanno dato luogo all'assegno di superinvalidità. Il conseguente eventuale beneficio dovrà essere richiesto all'amministrazione centrale con le procedure di cui al punto 1).

Prevede inoltre la concessione dell'assegno di cumulo nelle misure stabilite dalla tabella *F* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, che sostituisce l'analoga tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Pertanto i nuovi importi del suddetto assegno, per coloro che ne siano già titolari, dovranno essere corrisposti d'ufficio, in luogo di quelli in precedenza fruiti con decorrenza dal 1° gennaio 1984 in applicazione del già menzionato art. 10 della legge in esame. L'eventuale maggiore importo di tale assegno derivante dalla nuova classificazione delle invalidità verrà invece attribuito, secondo quanto specificato per gli altri assegni accessori, con provvedimento formale della competente amministrazione centrale.

5) *Adeguamento automatico degli assegni accessori*

(Art. 5)

Prevede l'adeguamento automatico dell'assegno di superinvalidità, dell'indennità di assistenza e di accompagnamento e dell'assegno per cumulo di infermità in misura pari al 60 per cento di quello previsto per i pensionati di guerra, dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 per il triennio 1982-84, mediante la concessione di un assegno aggiuntivo. Stabilisce inoltre che le successive quote di adeguamento saranno determinate con cadenza triennale con decreto del Ministro del tesoro.

Secondo quanto stabilito dal più volte citato art. 10 della legge in esame, il suddetto beneficio decorre dal 1° gennaio 1984 e va corrisposto d'ufficio dalle direzioni provinciali del tesoro. Pertanto le predette direzioni provinciali, contestualmente all'attribuzione dei nuovi importi dell'assegno di superinvalidità, dell'indennità di assistenza e di accompagnamento, dell'assegno a titolo di integrazione dell'indennità suddetta e dell'assegno per cumulo di infermità, provvederanno ad attribuire un assegno aggiuntivo in misura pari al 19,2 per cento di ciascuno di tali emolumenti.

E' appena il caso di precisare che, qualora con successivo provvedimento dell'amministrazione centrale vengano riconosciute le più favorevoli assegnazioni delle infermità previste dalle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, le predette direzioni provinciali provvederanno ad aggiornare gli importi degli assegni aggiuntivi in relazione alle nuove misure degli emolumenti base con decorrenza 1° gennaio 1984.

6) *Assegno di incollocabilità*

(Art. 6)

Introduce una norma di salvaguardia in favore dei titolari di assegno di incollocabilità che, a seguito della revisione per aggravamento, siano ascritti alla prima categoria senza assegno di superinvalidità, assicurando il mantenimento del trattamento in godimento, se più favorevole, finché permanga il diritto alla corresponsione dell'assegno di incollocabilità. Per l'applicazione concreta di tale norma si ritiene opportuno che in calce al provvedimento con il quale si dispone l'assegnazione della prima categoria senza assegno di superinvalidità venga inserita la seguente indicazione: « salvo l'eventuale più favorevole trattamento spettante in applicazione dell'art. 6 della legge 2 maggio 1984 n. 111 ».

Tale disposizione trova applicazione per le domande di aggravamento prodotte a partire dalla data di entrata in vigore della legge in esame.

7) *Perdita totale o parziale dell'organo superstite*

(Art. 7)

Si inserisce un comma all'art. 11 della legge 26 gennaio 1980, n. 9, dopo il secondo comma dello stesso articolo, con il quale si introduce il criterio di vicarianza che consente di considerare, ai fini di una valutazione complessiva e totale delle invalidità, anche la menomazione di quegli apparati che assolvono funzione « vicariante » in caso di perdita assoluta e permanente di altra funzione organica.

Nei casi in cui dall'applicazione del criterio sopraindicato derivi la revisione del trattamento in godimento gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda all'amministrazione centrale che provvederà tenendo conto anche degli altri criteri indicati nel citato art. 11 della legge n. 9.

8) *Pensione o assegno privilegiato tabellare*

(Art. 8)

Dispone l'aumento delle pensioni, di cui alla tabella B annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, in ragione del 15 per cento degli importi aggiornati al 31 dicembre 1981, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 9 del 1980, a decorrere dal 1° gennaio 1984 e di ulteriore 15 per cento dei suddetti importi a decorrere dal 1° gennaio 1985.

Viene confermata l'unificazione delle misure di tali trattamenti, stabilita con il sopracitato art. 15 della legge n. 9, per cui vanno considerate per tutti i gradi quelle previste da caporal maggiore a soldato ed equiparati.

Resta altresì confermata, al secondo comma, la norma che stabilisce che per gli altri dipendenti militari il trattamento economico che concorre a costituire la base pensionabile non può essere inferiore all'importo previsto per la prima categoria della pensione privilegiata delle categorie in congedo.

Per la liquidazione delle pensioni o assegni privilegiati ordinari relativi ad infermità diverse dalla prima categoria continuano a trovare applicazione le percentuali della base pensionabile indicate nell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

I miglioramenti delle pensioni previsti dall'articolo in esame verranno attribuiti d'ufficio dalle direzioni provinciali del tesoro. Per quanto riguarda invece la misura delle altre pensioni privilegiate del personale militare le amministrazioni centrali, nei casi in cui ricorra l'ipotesi prevista dal secondo comma, ridetermineranno, con apposito provvedimento formale, l'importo delle pensioni stesse.

Qualora le amministrazioni non fossero in grado di individuare le relative posizioni, provvederanno a seguito della domanda prodotta dagli interessati.

Nella seguente tabella sono riportati i nuovi importi delle pensioni privilegiate tabellari da corrispondere dal 1° gennaio 1984 e l'ulteriore incremento del 15 per cento che dovrà essere corrisposto dal 1° gennaio 1985 in aggiunta alla pensione base spettante al 31 dicembre 1984.

Art. 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111: pensioni privilegiate ordinarie dei graduati e militari di truppa delle categorie in congedo:

	Pensione base annua lorda dal 1° gennaio 1984	Incremento del 15% dovuto dal 1° gennaio 1985
	—	—
1ª categoria	1.908.000	248.850
2ª categoria	1.717.000	223.950
3ª categoria	1.527.500	199.200
4ª categoria	1.336.500	174.300
5ª categoria	1.145.500	149.400
6ª categoria	954.500	124.500
7ª categoria	764.000	99.600
8ª categoria	573.000	74.700

Per quanto concerne le pensioni di riversibilità, si precisa che le stesse dovranno essere adeguate, secondo le percentuali previste per le singole categorie di superstiti, in corrispondenza dei miglioramenti disposti per le pensioni tabellari dirette.

E' appena da avvertire che l'adeguamento delle pensioni privilegiate tabellari previsto a decorrere dal 1° gennaio 1984 non comporta alcuna variazione nell'importo dell'assegno aggiuntivo di cui all'art. 16 della legge n. 9 del 1980 spettante dalla medesima data.

9) *Mutilati ed invalidi che prestano opera retribuita*

(Art. 11)

Tale disposizione conferma la normativa già in vigore per i mutilati ed invalidi per servizio che prestano opera retribuita alle dipendenze di terzi, ai quali in aggiunta al trattamento pensionistico viene corrisposta, nei casi previsti dall'art. 15 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, l'indennità integrativa speciale nella misura di L. 135.191 mensili in vigore al 31 dicembre 1978 o, se più favorevole, in misura pari alla differenza tra l'ammontare del trattamento minimo di pensione stabilito per il Fondo lavoratori dipendenti dell'INPS e la pensione base in applicazione dell'art. 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Peraltro, considerata la nuova disciplina introdotta dall'art. 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, in materia di pensioni erogate dall'INPS per il diritto all'integrazione al trattamento minimo, deve essere considerato ai fini di cui sopra, come già indicato a pag. 9 della circolare n. 28 (protocollo numero 125513) in data 6 aprile 1984, l'importo di L. 298.550 mensili, corrispondente al trattamento minimo INPS in vigore al 30 settembre 1983, solo per i titolari di pensione avente decorrenza anteriore all'entrata in vigore della già citata legge 11 novembre 1983, n. 638.

10) *Ambito di applicazione della legge*

(Art. 12)

Indica i destinatari della legge in esame precisando che le disposizioni della legge stessa si applicano alle pensioni privilegiate ordinarie liquidate o da liquidarsi dallo Stato e dagli altri fondi e casse richiamate nell'art. 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

In particolare le pensioni indicate nel predetto art. 1 della legge n. 177 per il settore statale sono quelle a carico: dello Stato; dell'Amministrazione ferroviaria; del Fondo per il culto, del Fondo di beneficienza e di religione della città di Roma; dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali; degli Archivi notarili; del cessato Commissariato per l'emigrazione.

Le altre pensioni menzionate nello stesso articolo sono a carico: del Fondo per il trattamento di quiescenza del personale degli uffici locali, dei titolari di agenzia, dei ricevitori e dei portalettere; della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale; dell'ex Fondo per il trattamento di quiescenza e assegni straordinari al personale del Lotto; delle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza di questo Ministèro.

Le amministrazioni e gli uffici in indirizzo cureranno che l'applicazione della legge in oggetto avvenga sulla base dei criteri innanzi indicati con tutta la possibile sollecitudine, affinché gli interessati possano beneficiare al più presto dei miglioramenti loro concessi con la legge stessa. La Direzione generale del tesoro, con la quale la presente circolare è stata concordata, fornirà direttamente alle dipendenti direzioni provinciali le opportune disposizioni applicative.

Il Ministro: GORIA

(4308)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per esami, a duecentotrentasei posti di disegnatore nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali - ruolo del personale tecnico.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1972, registro n. 18 Finanze, foglio n. 282, che stabilisce le piante organiche e la denominazione delle qualifiche delle carriere esecutive del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397;

Vista la legge 19 luglio 1977, n. 412;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1974, registro n. 76 Finanze, foglio n. 332, con il quale è stato stabilito, fra gli altri, il programma di esame per i concorsi d'ammissione nei ruoli della carriera esecutiva del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 marzo 1982, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1982, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 24, emanato in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Vista la legge 24 aprile 1980, n. 146;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati, per cui si rende indispensabile stabilire, con successivo provvedimenti, il giorno, le sedi e l'ubicazione dei locali in cui si svolgerà la prova scritta;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a duecentotrentasei posti di disegnatore in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali - ruolo del personale tecnico, da ripartire fra le regioni sottoindicate nel modo seguente:

Piemonte	n. 19
Liguria	» 9
Lombardia	» 28
Veneto	» 24
Friuli-Venezia Giulia	» 10
Emilia-Romagna	n. 24
Toscana	» 28
Marche	» 14
Lazio	» 7
Abruzzo	» 10
Molise	» 4
Campania	» 8
Puglia	» 10
Umbria	» 5
Basilicata	» 5
Calabria	» 7
Sicilia	» 20
Sardegna	» 4

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici della regione cui saranno destinati per un periodo non inferiore a cinque anni, a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istruzione secondaria di primo grado.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione e di esenzione previsti dalle norme vigenti; per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

C) Cittadinanza italiana.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta.

F) Idoneità fisica all'impiego.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'amministrazione può disporre in ogni momento con decreto motivato del Ministro l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata ed indirizzata all'intendenza di finanza della provincia di residenza del candidato, deve essere direttamente presentata o spedita all'intendenza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto nel quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nell'ambito delle regioni di cui all'art. 1 del presente bando;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali nella nomina previsti dalle vigenti norme.

I titoli preferenziali nella nomina non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonché, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *A*), del presente bando;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre. Nelle regioni ove sia stato soppresso l'ufficio del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario, tale certificato potrà essere rilasciato anche dalle competenti unità sanitarie locali.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di titoli di preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesa entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alla lettera *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati, a qualsiasi titolo, a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno, altresì, facoltà d'avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

L'esame consterà di una prova scritta, di una prova pratica e di un colloquio in base al seguente programma:

Prova scritta:

svolgimento di un tema di cultura generale.

Prova pratica:

deduzione di un disegno compiuto, da schemi quotati, relativi a piante e sezioni di manufatti e lucidatura su supporto trasparente di disegno topografico.

Colloquio:

Il colloquio verte su nozioni di:

Costituzione italiana;

storia d'Italia dal 1870;

geografia fisica e politica dell'Europa e particolarmente dell'Italia;

aritmetica e geometria secondo il programma della scuola media d'obbligo;

statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 11.

La data, l'ora e l'ubicazione dei locali in cui avrà luogo la prova scritta saranno indicate con successivo decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana il* 12 *dicembre* 1984 (*).

Per essere ammessi a sostenere la prova scritta i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

(*) Data così modificata con decreto ministeriale 20 luglio 1984.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle prove d'esame e per gli adempimenti ad esse inerenti, saranno osservate le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 13.

La prova pratica ed il colloquio avranno luogo in Roma.

Sono ammessi alla prova pratica ed al colloquio i concorrenti che abbiano riportato la votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

Ai candidati che avranno superato la prova scritta sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova pratica e il colloquio.

Tali prove non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi, in ciascuna di esse.

La somma del voto riportato nella prova scritta, nella prova pratica e di quello conseguito nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con la osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Le preferenze di cui al precedente comma quinto non saranno applicabili se i relativi titoli non siano stati indicati nelle domande di ammissione al concorso.

Art. 14.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei, sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria, si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 15.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata o incompleta consegna della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina.

Art. 16.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina, prevista dal precedente art. 15, possono essere conferiti entro il termine di sei mesi dalla data del relativo provvedimento, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso.

Art. 17.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati disegnatori in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali - ruolo del personale tecnico, con decorrenza dalla data di tale assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312 i medesimi impiegati saranno inquadrati nella IV qualifica funzionale col corrispondente trattamento economico.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1984

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1984
Registro n. 36 *Finanze, foglio n.* 277

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000)

All'Intendenza di finanza di . . (1)

Il sottoscritto . . . nato il .
a . . (provincia di . .) e residente in . . c.a.p. . . (provincia di . .) via . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a duecentotrentasei posti di disegnatore in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali - ruolo del personale tecnico.

Fa presente di aver diritto all'aumento dei limiti di età perché .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, né nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso . in data . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque sede nell'ambito delle regioni indicate nell'art. 1 del bando di concorso.

Dichiara, altresì, di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza nella nomina . .

Data, . .

Firma . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. .

(1) La domanda dovrà essere direttamente presentata o spedita all'intendenza di finanza della provincia di residenza del candidato.

(4269)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di personale non docente presso la seconda Università di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle Università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di lettere e filosofia:

cattedra di ebraico e lingue semitiche comparate . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in lettere e filosofia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della seconda Università di Roma «Tor Vergata» scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire al seguente indirizzo: rettore della seconda Università degli studi di Roma, ufficio del personale non docente, via Orazio Raimondo, 00173 Roma.

Gli esami avranno luogo presso i locali della seconda Università degli studi di Roma, via Orazio Raimondo, alle ore 9 del giorno 3 ottobre 1984.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della seconda Università di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle Università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di lettere e filosofia:

cattedra di archeologia e storia dell'arte greca e romana . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in lettere e filosofia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della seconda Università di Roma «Tor Vergata» scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire al seguente indirizzo: rettore della seconda Università degli studi di Roma, ufficio del personale non docente, via Orazio Raimondo, 00173 Roma.

Gli esami avranno luogo presso i locali della seconda Università degli studi di Roma, via Orazio Raimondo, alle ore 9 del giorno 5 ottobre 1984.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della seconda Università di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle Università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di ingegneria:

cattedra di fisica I . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in ingegneria o in fisica.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della seconda Università di Roma « Tor Vergata » scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire al seguente indirizzo: Rettore della seconda Università di Roma, ufficio del personale non docente, via Orazio Raimondo, 00173 Roma.

Le prove di esame avranno luogo presso i locali della seconda Università degli studi di Roma, via Orazio Raimondo, alle ore 9 del 10 ottobre 1984.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della seconda Università di Roma.

(4310)

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Bologna

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico di radiologia medica in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva dei tecnici di radiologia medica (quinta qualifica funzionale) presso l'istituto di clinica ostetrica e ginecologica I della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado e il diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, via Zamboni n. 33 - 40126 Bologna scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva degli infermieri generici (quarta qualifica funzionale) delle Università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica odontoiatrica . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado e diploma di infermiere generico.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, via Zamboni, n. 33, 40126 Bologna, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

(4311)

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Siena

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a otto posti in prova nel ruolo del personale della ex carriera esecutiva degli infermieri delle Università e degli istituti di istruzione universitaria - quarta qualifica funzionale - quarto livello retributivo, presso i servizi generali della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Siena (per le esigenze del policlinico universitario de « Le Scotte »).

Titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso è la licenza di scuola media inferiore o di altra scuola postelementare a corso triennale ed il diploma di abilitazione allo esercizio dell'arte sanitaria ausiliaria di infermiere generico.

Possono partecipare al concorso coloro che abbiano compiuto l'età di anni 18 e non abbiano superato l'età di anni 35, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale, corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al rettore della Università degli studi di Siena devono contenere le indicazioni del possesso dei requisiti prescritti dall'art. 2 del decreto del presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena l'esclusione dal concorso.

Le prove di esame avranno luogo presso la sede del centro didattico del nuovo policlinico, « Le Scotte », Siena, alle ore 9 del cinquantacinquesimo giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale non docente dell'Università degli studi di Siena.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ruolo in prova del personale dell'ex carriera di concetto delle ostetriche, sesta qualifica funzionale, sesto livello retributivo, presso la clinica ostetrica e ginecologica, facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Siena.

Titolo di studio richiesto è il diploma di ostetrica, rilasciato da una scuola ostetrica annessa a clinica ostetrica e ginecologica universitaria o da una scuola di ostetricia autonoma.

Possono partecipare al concorso coloro che abbiano compiuto l'età di anni 18 e non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Siena devono contenere la indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena la esclusione dal concorso.

Le prove di esame avranno luogo presso l'istituto di clinica ostetrica e ginecologica, posto in Siena, via P. Mascagni, alle ore 9 del cinquantesimo giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulterioli informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Siena.

(4312-4337)

Diario delle prove d'esame del concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università « La Sapienza » di Roma.

Le prove d'esame del concorso pubblico ad un posto di tecnico esecutivo (quarta qualifica funzione) presso l'istituto policattedra di urologia (per le esigenze della cattedra di patologia urologica) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 25 maggio 1984, già fissata per il giorno 23 agosto 1984, si terranno il giorno 17 settembre 1984 alle ore 9 presso i locali della cattedra di patologia urologica, istituto policattedra di urologia della facoltà di medicina e chirurgia.

(4335)

Diario delle prove d'esame del concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università di Pisa

Le prove d'esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore presso l'istituto di entomologia agraria della facoltà di agraria, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 dell'11 febbraio 1984 avranno luogo presso l'istituto di entomologia agraria, facoltà di agraria, sito in Pisa, via S. Michele degli Scalzi, 2, con il seguente diario:

13 settembre 1984, ore 8,30, 1ª prova scritta;

14 settembre 1984, ore 8,30, 2ª prova scritta (consistente in una prova pratica con relazione scritta).

(4336)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie per l'assunzione di tre ispettori di volo con contratto a termine.

Si rende noto che nel supplemento n. 8, anno 1984, al Bollettino ufficiale della Direzione generale dell'aviazione civile sono state pubblicate le graduatorie per l'assunzione di tre ispettori di volo con contratto a termine (decreto ministeriale in data 4 febbraio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 28 maggio 1983).

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrono i termini per eventuali impugnative.

(4394)

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diari delle prove scritte di concorsi pubblici a posti di ingegnere civile o architetto, ingegnere industriale, perito industriale meccanico e geometra o perito industriale edile.

Le prove del concorso pubblico, per esami e per titoli, a quattro posti per la prima qualifica del ruolo professionale, per ingegneri civili o architetti (ramo tecnico-edilizio), il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica (parte II) n. 107 del 17 aprile 1984, avranno luogo in Roma nei giorni 15 e 16 ottobre 1984, con inizio alle ore 8, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, aula « B ».

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami e per titoli, a quattro posti per ingegneri industriali, prima qualifica del ruolo professionale (ramo tecnico-edilizio), il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica (parte II) n. 107 del 17 aprile 1984, avranno luogo in Roma nei giorni 20 e 21 settembre 1984, con inizio alle ore 8,30 presso la sede centrale dell'INPS, via Ciro il Grande n. 21, Eur.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a due posti, per la seconda qualifica professionale per periti industriali meccanici (ramo tecnico-edilizio), il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica (parte II) n. 107 del 17 aprile 1984, avranno luogo in Roma presso la Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale — sala « Aldo Moro » — con ingresso da piazzale dell'Agricoltura, Eur, nei giorni 26 e 27 settembre 1984 con inizio alle ore 7,30.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a dieci posti per la seconda qualifica del ruolo professionale, per geometri o periti industriali edili (ramo tecnico-edilizio), il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica (parte II) n. 107 del 17 aprile 1984, avranno luogo in Roma nei giorni 5 e 6 novembre 1984, con inizio alle ore 8, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, aula « A ».

(4338)

REGIONE PIEMONTE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad assistente di anestesia e rianimazione presso l'unità sanitaria locale n. 52.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad assistente di anestesia e rianimazione presso l'unità sanitaria locale n. 52.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Galliate (Novara).

(4397)

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale dei ruoli sanitario, tecnico ed amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 27

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 27, a:

Ruolo sanitario:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - disciplina medicina generica;

un posto di assistente medico - disciplina anestesia e rianimazione;

due posti di assistente medico - disciplina organizzazione servizi sanitari di base;

un posto di assistente medico - disciplina di medicina generale;

tre posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale;

due posti di operatore professionale collaboratore - ostetrica;

due posti di veterinario collaboratore;

un posto di coadiutore biologo;

due posti di operatore professionale collaboratore - personale di vigilanza ed ispezione;

un posto di psicologo collaboratore per il settore tossicodipendenze;

un posto di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale - per il settore tossicodipendenze.

Ruolo tecnico:

un posto di assistente sociale collaboratore - per il settore tossicodipendenze.

Ruolo amministrativo:

un posto di coadiutore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Zogno (Bergamo).

(4380)

OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE « E. E S. MACCHI » DI VARESE

Concorso ad un posto di capo ripartizione tecnica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di capo ripartizione tecnica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il bando ed ogni altra informazione possono essere richiesti alla ripartizione del personale dell'ente in Varese.

(4395)

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Concorso ad un posto di operatore professionale collaboratore (assistente sanitario)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale collaboratore (assistente sanitario).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Brescia.

(4381)

OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di nefrologia e dialisi;

un posto di aiuto di neurologia per la prima omonima divisione;

due posti di aiuto di ematologia.

Il termine della presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Bergamo.

(4396)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 226 del 17 agosto 1984, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Consiag - Azienda consorziale acqua e gas, in Prato: Concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di direttore.

R E G I O N I

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1984, n. 25.

Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1977, n. 28, concernente la disciplina dei consultori familiari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 1° *giugno* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il terzo comma dell'art. 15 della legge regionale 25 marzo 1977, n. 28, è sostituito dal seguente:

« La regione Veneto può concedere contributi ai consultori familiari riconosciuti, non convenzionati con l'unità locale socio-sanitaria, e che non perseguano fini di lucro, assicurando la gratuità delle prestazioni.

Per ottenere contributi gli organi interessati devono presentare, ogni anno, entro il 31 gennaio, a pena di decadenza, apposita domanda corredata:

a) del programma delle iniziative da attuare entro l'anno;

b) del resoconto dell'attività svolta nell'anno precedente.

Il contributo annuo è quantificato in L. 10.000.000; per l'anno 1984 le domande per ottenere il contributo vanno presentate alla giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La copertura della spesa trova collocazione nel fondo regionale annuale per i servizi sociali di cui alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 30 maggio 1984

BERNINI

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1984, n. 26.

Contributi straordinari alle unità locali socio-sanitarie per l'ammodernamento delle strutture fisse e mobili in uso ai consultori familiari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 1° *giugno* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità della legge

La presente legge ha per oggetto la concessione di contributi straordinari alle unità locali socio-sanitarie per la esecuzione di lavori di ristrutturazione, di riattamento di locali, per l'acquisto, il rinnovo e la manutenzione straordinaria di mobili, impianti, strumenti e attrezzature necessari allo svolgimento delle loro funzioni in materia di consultori familiari.

Sono ammissibili a contributo anche le iniziative attuate dai consultori riconosciuti ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 25 marzo 1977, n. 28.

Art. 2.

Modalità di concessione dei contributi

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le unità locali socio-sanitarie inoltrano domanda al presidente della giunta regionale allegando un preventivo analitico di acquisti e/o di lavori da eseguire direttamente, ovvero di acquisti e di lavori da eseguire da parte dei consultori riconosciuti, approvato dal comitato di gestione.

Vanno parimenti allegati alla domanda i preventivi analitici di acquisti e/o di lavori che, formulati da consultori riconosciuti, non siano approvati dal comitato di gestione.

La giunta regionale provvede ad approvare il riparto dei fondi individuando, con priorità per i consultori pubblici e quindi per quelli convenzionati o soltanto riconosciuti, le iniziative da ammettere a contributo per ciascuna unità locale socio-sanitaria.

A tali fini la giunta regionale è autorizzata ad assegnare, sentito il parere della commissione consiliare competente, contributi per gli acquisti e/o lavori dei consultori riconosciuti di cui al secondo comma del presente articolo.

La deliberazione costituisce atto di impegno di spesa e può disporre la utilizzazione dell'intera autorizzazione di spesa di cui alla presente legge.

Art. 3.

Modalità di erogazione

Il dirigente del dipartimento regionale competente per materia sulla sola base della deliberazione di riparto di cui all'articolo precedente, dispone l'erogazione di un acconto pari al 50 per cento del contributo complessivo concesso per ciascuna unità locale socio-sanitaria.

L'organo competente dell'unità locale socio-sanitaria a termini di legge provvede, per parte sua, a disporre l'erogazione ai consultori riconosciuti beneficiari del contributo di un acconto pari al 50 per cento della somma loro assegnata, a intervenuta riscossione dell'acconto regionale.

Il restante 50 per cento a saldo è liquidato ed erogato dal dirigente del dipartimento regionale competente a favore delle unità locali socio-sanitarie, sulla base della deliberazione del comitato di gestione delle medesime, attestante l'attuazione del programma e la liquidazione delle relative spese sia per quanto attiene le iniziative direttamente eseguite che per quanto attiene le iniziative attuate dai consultori familiari riconosciuti. In sede di liquidazione finale il contributo è ridotto in proporzione alla minore entità delle spese come sopra certificate rispetto al costo delle iniziative originariamente ammesse a contributo.

L'impegno ad erogare il 50 per cento a saldo da parte della Regione si prescrive a tutti gli effetti se l'unità locale socio-sanitaria non provvede ad assumere e trasmettere alla Regione la deliberazione certificativa dell'attuazione del programma entro il termine di anni due rispetto a quello di registrazione dell'impegno. In tale ipotesi l'unità locale socio-sanitaria è tenuta a restituire l'acconto già erogato.

Art. 4.

Norma finanziaria

Per il perseguimento degli scopi della presente legge è autorizzata una spesa complessiva di L. 2.600.000.000, di cui lire 1.300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1984, e L. 1.300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1985.

L'amministrazione regionale fa fronte alla spesa di cui al primo comma mediante l'istituzione di un apposito capitolo sui bilanci relativi agli esercizi sopraindicati, e il prelevamento delle somme necessarie dal fondo globale « Spese di investimento e di sviluppo » di cui al cap. 80230 del bilancio per l'esercizio finanziario 1984 e bilancio pluriennale 1984-86, secondo l'esatta destinazione attribuita alla partita n. 10 « Strutture per i consultori familiari di cui all'elenco 3 annesso alla legge di bilancio 1984.

Art. 5.

Variazione di bilancio

Al bilancio per l'esercizio finanziario 1984 e pluriennale 1984-86 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 30 maggio 1984

BERNINI

(3162)

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1984, n. **27.**

Proroga del termine fissato dall'art. 106 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 40, come modificato dalla legge regionale 14 giugno 1983, n. 32.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 15 *giugno* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 106 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 40, già modificato dalla legge regionale 14 giugno 1983, n. 32, è così sostituito:

« In ogni caso, dopo l'entrata in vigore della presente legge, non sarà più consentita l'adozione di nuovi programmi di fabbricazione o l'adozione di varianti generali a quelli attuali; dopo il 31 dicembre 1984 i comuni non potranno più dotarsi di piani urbanistici attuativi in esecuzione di un programma di fabbricazione e comunque, nei due anni successivi, dovranno sostituire il programma di fabbricazione con il piano regolatore generale redatto ai sensi dei citati articoli 9 e 10 ».

Art. 2.

E' abrogata la legge regionale 14 giugno 1983, n. 32.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 12 giugno 1984

BERNINI

(3559)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984
ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita		
			Italia	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227